

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1444}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, RUSSO QUIRINO, CENTRULLO, BELLUSCIO, IPPOLITO, RIGHETTI, CIAMPAGLIA, POLI, CECCHERINI, RIZZI, DI GIESI, PANDOLFO

Presentata il 22 dicembre 1972

Estensione degli assegni familiari alle categorie dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai fuori dubbio che la legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale ha realizzato enormi progressi ponendo in essere una tutela del lavoratore e del suo nucleo familiare tra le più avanzate: basti pensare ai risultati conseguiti nella tutela contro l'invalidità, la vecchiaia, le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tubercolosi e in quella a favore dei superstiti del lavoratore.

Esistono quindi tutte le premesse per il miglioramento dell'attuale legislazione in materia di previdenza sociale e per la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che risulti completamente in linea con i fondamentali principi di cui agli articoli 35 e 38 della Costituzione, i quali riguardano non soltanto la sfera degli interessi e dei diritti del lavoratore, sia autonomo che subordinato, ma altresì quella del nucleo familiare che ad esso fa capo.

Occorre tuttavia riconoscere che, se molto si è realizzato, ancora molto resta da fare e ancora molte disparità occorre sanare.

Una delle sperequazioni che ancora si riscontrano nell'ambito della legislazione previdenziale è quella che riguarda gli assegni

familiari con i quali non si realizza certamente una protezione né uniforme sotto il profilo economico, né completa sotto il profilo dei soggetti, in evidente contrasto con il principio costituzionale di cui all'articolo 38 e con altre norme di diritto pubblico e privato dalle quali si può facilmente evincere che il concetto di « famiglia » e di « nucleo familiare » è assunto ad oggetto di un vero e proprio interesse collettivo.

Gli assegni familiari, com'è noto, hanno fatto la loro apparizione ufficiale in Italia con il contratto collettivo dell'11 ottobre 1934 allo scopo di alleviare le conseguenze della crisi economica che colpiva specialmente le classi meno abbienti e le famiglie più numerose.

Ben presto però la protezione si ampliò e, dopo essersi istituzionalizzata nel settore industriale, si estese a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, garantendo opportune prestazioni familiari, variabili in rapporto al numero delle persone a carico del lavoratore interessato.

Si rende ora necessario ed indilazionabile la estensione della tutela a tutte le categorie, anche a quelle degli artigiani e dei commercianti, inspiegabilmente escluse ancora dallo

intervento della Cassa per gli assegni familiari, e ciò malgrado la tendenza, come già detto, sia improntata al favore verso le suddette categorie e alla loro parificazione con gli altri lavoratori, specialmente dopo che con le leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, è stata estesa agli artigiani ed ai commercianti l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Si deve, infatti, intendere ormai superata sotto tutti gli aspetti la differenziazione, ai fini previdenziali ed assistenziali, tra lavoratori autonomi e subordinati, in linea con il dettato dell'articolo 38 della Costituzione e di tutta la normativa che vi si è ispirata: il lavoratore subordinato e quello autonomo svolgono una attività tesa ad un'unica finalità nel cui quadro perde sempre più importanza il fattore capitale o proprietà per assumere un sempre maggiore rilievo la figura del lavoratore, il quale pertanto non può essere oggetto di diverso trattamento.

L'estensione degli assegni familiari, inoltre, si pone come uno dei mezzi atti a frenare il continuo decadimento delle categorie cui la presente proposta di legge si rivolge, decadimento che provoca un costante regresso numerico dei lavoratori del settore cui si può ovviare solo mediante la concessione di concreti benefici: in tale direttrice già si muove, d'altra parte, oltre alla legislazione statale anche quella regionale.

Infatti dopo che gli assegni familiari erano stati concessi, con la legge 14 luglio 1967, n. 585, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, le regioni siciliana e sarda, con leggi 31 luglio 1970, n. 26, e 6 agosto 1970, n. 18, hanno esteso il diritto a percepire gli assegni familiari anche agli artigiani ed ai commercianti residenti in quelle regioni.

È evidente che tali provvedimenti sono stati determinati da una più completa conoscenza dei problemi delle categorie derivanti dalla maggiore vicinanza agli interessati.

Le Regioni in tal modo si sono poste alla avanguardia, come è già avvenuto in varie occasioni, ed hanno precorso la legislazione statale.

L'approvazione della presente proposta di legge è quindi doverosa e indilazionabile al fine di non disattendere ancora le aspettative delle categorie di lavoratori autonomi in ordine al riconoscimento di loro legittimi diritti.

Non ostano alla estensione a tali categorie degli assegni familiari ragioni di ordine finanziario: così come si è verificato nel 1967 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reperimento dei mezzi necessari può, anzi deve,

essere effettuato con assunzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, senza che si faccia luogo ad aggravii tributari insopportabili, allo stato attuale, dalla collettività.

Trattasi di un onere, d'altra parte, sopportabile dalla pubblica finanza che consente, nell'attuale momento economico, di sovvenire le categorie produttive meritevoli di considerazione e con il quale si potrà operare una redistribuzione del reddito.

Le rilevazioni statistiche consentono di valutare in circa 1.866.000 i possibili beneficiari degli assegni familiari per la categoria degli artigiani; in circa 1.300.000 per la categoria dei commercianti, ed in circa 586.000 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, se si considera che per questa categoria di lavoratori il beneficio degli assegni viene già riconosciuto per i figli.

Circa l'ammontare degli assegni si è ritenuto di proporre la concessione in misura analoga a quella dovuta per i lavoratori dipendenti del settore industria, al fine di realizzare l'auspicata equiparazione di trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi, e risolvere definitivamente la perequazione del trattamento di tali categorie.

In ordine alle singole disposizioni della proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento, si ritiene doveroso precisare quanto segue:

— l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione della legge, che si rivolge, ed estende la tutela, a tutti gli artigiani ed i commercianti che abbiano diritto all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

— l'articolo 2 abroga la lettera f) dell'articolo 2 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che escludeva dal beneficio degli assegni la categoria degli artigiani;

— l'articolo 3 richiama le disposizioni del citato testo unico sugli assegni familiari ai fini della determinazione della qualifica di capo famiglia e dell'accertamento del carico familiare. L'articolo inoltre estende il richiamo al testo unico anche per la individuazione e l'accertamento di « capo famiglia » e di « persona a carico » per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i quali la legge 14 luglio 1967, n. 585, limitava il campo del carico familiare ai soli figli ed assimilati;

— l'articolo 4 esclude dal beneficio degli assegni le persone a carico che siano iscritte come coadiuvanti presso le Casse mutue pro-

vinciali di malattia per gli artigiani e i commercianti, ovvero che risultino iscritte negli elenchi dei soggetti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia in quanto esse stesse sono lavoratori e beneficiano della tutela previdenziale;

— l'articolo 5 dispone che alla corresponsione degli assegni familiari agli artigiani e commercianti provveda la Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS e stabilisce che siano chiamati a far parte del comitato speciale preposto alla gestione della Cassa rappresentanti delle categorie interessate e cioè degli artigiani e commercianti, così come già avviene per i coltivatori diretti;

— l'articolo 6 sancisce l'applicabilità, nella materia in oggetto, degli articoli 22 e 23 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, i quali dispongono rispettivamente il divieto di sequestrare, pignorare o cedere gli assegni familiari, nonché il termine di prescrizione del diritto agli assegni;

— l'articolo 7 precisa le modalità che gli interessati devono osservare per chiedere la corresponsione degli assegni familiari; per quanto riguarda la documentazione da produrre, sarà l'INPS, ente erogatore, a stabilire e rendere noto agli interessati le certificazioni ed i documenti necessari;

— l'articolo 8 determina le modalità di pagamento degli assegni, e sancisce il divieto di beneficiare di più assegni da parte di un unico capo famiglia anche se esercita più attività, nonché il divieto di percepire più di un assegno per ogni persona a carico;

— l'articolo 9 stabilisce:

1) l'ammontare degli assegni familiari per ogni persona a carico, ammontare che è stato fissato in misura pari a quella stabilita per gli operai dell'industria;

2) il massimo di giornate per le quali si possono percepire gli assegni familiari e la loro eventuale riduzione in ragione dell'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno; in particolare, stabilito in 312 il numero massimo di giornate per le quali si possono percepire gli assegni, è prevista una proporzionale riduzione di esse per i casi in cui siano stati percepiti gli assegni ad altro titolo, ovvero si sia avuta la cancellazione dagli albi professionali nel corso dell'anno;

3) l'estensione di tali norme ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pertanto l'abrogazione dei commi primo e secondo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585;

— l'articolo 10 determina il contributo da corrispondersi dallo Stato alla Cassa unica per

gli assegni familiari, per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge in esame; il contributo è stato calcolato per il primo anno di applicazione della legge in lire 217,9 miliardi da corrispondere in rate trimestrali anticipate.

La determinazione dell'onere è stata effettuata in relazione a calcoli statistici in base ai quali i beneficiari sono stati determinati come segue:

	Artigiani	Commercianti	CDCM
Figli . . .	1.136.000	797.000	993.000
Coniugi . .	612.000	401.000	525.000
Genitori . .	138.000	102.000	61.000
Complesso	<u>1.886.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.579.000</u>

Di conseguenza l'onere annuo può essere valutato in via di larga approssimazione, pari a:

Per gli artigiani:

	Miliardi di lire
Figli (= 1.136.000 × 312 × 220) . . .	78,0
Coniugi (= 612.000 × 312 × 160) . . .	30,5
Genitori (= 138.000 × 312 × 90) . . .	3,9
Complesso . . .	<u>112,4</u>

Per i commercianti:

	Miliardi di lire
Figli (= 797.000 × 312 × 220) . . .	54,7
Coniugi (= 401.000 × 312 × 160) . . .	20,0
Genitori (= 102.000 × 312 × 90) . . .	2,9
Complesso . . .	<u>77,6</u>

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

	Miliardi di lire
Figli (= 993.000 × 312 × 220) . . .	68,2
Coniugi (= 525.000 × 312 × 160) . . .	26,2
Genitori (= 61.000 × 312 × 90) . . .	1,7
Complesso . . .	<u>96,1</u>

Occorre tuttavia tener presente che per quanto concerne gli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attualmente

lo Stato già concorre con un importo annuo di 50 miliardi di lire per la corresponsione degli assegni familiari ai figli secondo le norme della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni.

La copertura è prevista mediante riduzione dello stanziamento del relativo capitolo dello

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973;

— l'articolo 11 richiama, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in quanto applicabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi ed aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano gli assegni familiari secondo le norme contenute nella presente legge.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 2, lettera *F*), del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 3.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari a favore dei destinatari della presente legge, per la individuazione e l'accertamento delle qualifiche di capo famiglia e di persone a carico, nonché per l'accertamento del carico familiare e di vivenza a carico, si applicano le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto agli assegni familiari, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585.

Sono pertanto abrogate le norme della legge 14 luglio 1967, n. 585, in contrasto con il precedente comma.

ART. 4.

Gli assegni familiari non spettano per le persone a carico iscritte come coadiuvanti presso le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e commercianti ovvero iscritte negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto agli assegni familiari a norma della legge 14 luglio 1967, n. 585.

ART. 5.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge, provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei commercianti e un rappresentante degli artigiani.

ART. 6.

Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

Per ottenere gli assegni familiari, gli interessati debbono presentare domanda alla competente sede dell'Istituto nazionale della previ-

denza sociale, corredata dai documenti e dalle certificazioni necessarie richieste dall'Istituto medesimo.

ART. 8.

Il pagamento degli assegni a favore degli aventi diritto ai sensi della presente legge è effettuato in rate semestrali posticipate sulla base degli elenchi forniti dai competenti organi tenuti al rilevamento.

Il capo famiglia avente diritto agli assegni familiari, anche se esercita altre attività o conduca più aziende a titolo diverso, ha diritto ad un solo assegno per ogni persona a carico.

ART. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura degli assegni familiari dovuti a favore dei soggetti indicati al precedente articolo 1 è fissata nella stessa misura prevista per i lavoratori subordinati dell'industria, per un massimo di 312 giornate all'anno.

Le giornate per le quali spettano gli assegni possono essere ridotte in relazione ad una contrazione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Dal massimo di cui al primo comma, vanno detratte altresì le giornate per le quali siano stati eventualmente percepiti gli assegni familiari dovuti per lo svolgimento di diversa attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto agli assegni ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 217,9 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.